



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA ORDINARIA N. 62

OGGETTO : Manifestazione "CREATIVI DOC" mercatino hobbistico. Istituzione divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in via Benamati il 01/06/2025, 12/07/2025 e 02/08/2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA	la comunicazione dell'ufficio turismo relativa allo svolgimento mercatino hobbistico "CREATIVI DOC" nei giorni 19-20 aprile, 4 e 18 maggio, 2 e 15 giugno, 13 e 27 luglio, 3 e 24 agosto, 7 settembre 2025 nella piazza San Marco e 1 giugno, 12 luglio e 2 agosto 2025 nella Via Benamati dalla Chiesa di Sant'Andrea a salire fino al civico 30, con il posizionamento bancarelle;
RICHIAMATO	il verbale di deliberazione di Giunta comunale, n. 39 del 17/03/2025, all'oggetto: "Approvazione svolgimento mercatino hobbistico "CREATIVI DOC" e partecipazione prodotti/attività con riconoscimento De.Co. di Toscolano Maderno – stagione 2025"
CONSIDERATO	che per l'effettuazione di detta manifestazione è necessario interdire il traffico veicolare lungo il tratto di Via Benamati dall'intersezione con Vicolo Portichetto a salire fino all'intersezione con Via Moretto;
CONSIDERATO RITENUTO	che in caso di maltempo i calendari potranno subire delle modifiche; che detto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell'interesse pubblico;
VISTO	l'art. 5, comma 3, del vigente Codice della Strada, che conferisce all'Ente proprietario della strada di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
VISTO	l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285, del 30 aprile 1992, e successive modifiche;
VISTO	il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495, del 16 dicembre 1992, e successive modifiche;
VISTA	la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 dicembre 2004;
VISTO	il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

ORDINA

Per i motivi in premessa sopra indicati, dalle ore 08.00 alle ore 21.00 dei giorni 1 giugno, 12 luglio e 2 agosto 2025:

- nel tratto di Via Benamati dall'intersezione con il vicolo Portichetto a salire fino all'intersezione Via Moretto il divieto transito e di sosta con rimozione a tutti i veicoli;
 - all'ufficio ufficio Tecnico comunale di predisporre la chiusura del tratto di strada e di collocare la prevista segnaletica stradale;
 - in caso di mal tempo e di rinvio della manifestazione, il divieto di sosta e transito permane dalle ore 08.00 alle ore 21;
1. Che l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, è da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. Rammentando, inoltre, di indicare agli utenti della strada gli eventuali percorsi alternativi.
 2. Che le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia, nonché dei veicoli in servizio di emergenza, i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
 3. di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:
 - Ufficio Tecnico Comunale sez. LL.PP.;

- Comando Polizia Locale di Toscolano Maderno;
 - Stazione Carabinieri di Toscolano Maderno;
4. Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti a termine dell'art. 7 – commi 1 lett. a) e 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche

Gli interessati, a sensi dell'art. 3 comma IV delle legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con legge n. 15/2005 e legge n. 80/2005, che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni – all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) per la Lombardia con sede in Piazzale Morandi Rodolfo n. 1 - 20121di Milano;
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza comunale, addì 28/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Werner Faoro *

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n. 82/2005 e norme collegate